



**CITTA' DI ASTI**

## **VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24**

**In data 27/04/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L' ANNO 2022**

L'anno 2022 addì 27 del mese di Aprile alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, presso Palazzo Civico, si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Denis Ghiglione	Consigliere
2) Walter Quinto Rizzo	Presidente Cons	19) Luigi Giacomini	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Davide Giargia	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Elisabetta Lombardi	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Mario Malandrone	Consigliere
6) Giovanni Boccia	Consigliere	23) Angela Motta	Consigliere
7) Mauro Bosia	Consigliere	24) Angela Quaglia	Consigliere
8) Paride Candelaresi	Consigliere	25) Francesca Ragusa	Consigliere
9) Massimo Cerruti	Consigliere	26) Giorgio Spata	Consigliere
10) Iole Maria Chiorra	Consigliere	27) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
11) Federico Cirone	Consigliere	28) Giovanni Trombetta	Consigliere
12) Giuseppe Dolce	Consigliere	29) Ivo Valleri	Consigliere
13) Stella Falcone	Consigliere	30) Francesca Varca	Consigliere
14) Maria Ferlisi	Consigliere	31) Martina Veneto	Consigliere
15) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	32) Pierfranco Verrua	Consigliere
16) Giuseppe Francese	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Federico Garrone	Consigliere		

Presiede la seduta il Sig. Walter Quinto Rizzo - Presidente Cons.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario, Giuliana Dabbene.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Michele Anselmo, Mauro Bosia, Paride Candelaresi, Giuseppe Dolce, Maria Ferlisi, Davide Giargia, Mario Malandrone, Angela Motta, Giorgio Spata, Luciano Sutura Sardo e Pierfranco Verrua .

**Presenti n. 22**



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L' ANNO 2022

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 19/04/2022, il cui testo viene di seguito riportato:

“Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della L. 147/2013 disciplinano la TARI;
- il comma 702 del medesimo articolo fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI;
- l'art. 1, comma 650, della L. 147/2013, a norma del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il successivo comma 651, in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- con la determinazione 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2);

Considerato che, pur confermando l'impianto generale del metodo tariffario presentato nel 2019 con la deliberazione 443/2019/R/RIF secondo cui per determinare il totale delle entrate di riferimento occorre partire dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario che nel caso in questione è l'anno 2020, ARERA ha introdotto con i sopraccitati provvedimenti del 2021 ulteriori aspetti di complessità rispetto al MTR del primo periodo con particolare riferimento alla valenza pluriennale del piano economico finanziario (PEF) che non

riguarderà, come prima, solo l'annualità di riferimento ma abbraccerà l'intero secondo periodo regolatorio, seppur le proiezioni pluriennali saranno soggette ad un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, il quale delinea la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti che si articola nelle seguenti fasi:

1. il/i soggetto/i gestore/i predispone/ngono il PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette/no all'Ente territorialmente competente (ETC) per la validazione;
2. l'ETC, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il PEF recante la valorizzazione delle entrate tariffarie;
4. fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC con i documenti di cui al punto 2);

Dato atto che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP)
- Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. (GAIA)
- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l'applicazione del regime tributario della tassa sui rifiuti TARI

che devono presentare all'ETC il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Asti è presente e operante l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, che svolge le funzioni di ETC previste da ARERA;

Considerato che i soggetti ASP, GAIA e Comune di Asti/Servizio gestione tributi, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno predisposto e trasmesso al C.B.R.A. il PEF 2022-2025 per i costi di propria competenza;

Rilevato che in data 12 aprile 2022 il C.B.R.A. ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. n. 40210 del 12 aprile 2022) il PEF del Comune di Asti, conforme al metodo tariffario MTR-2 ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il PEF 2022-2025 in esame, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 1- Tool MTR-2 alla determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/DRIF), espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso;

Richiamato il punto 7.5 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, secondo cui le tariffe della TARI definite in seguito all'adozione del PEF saranno solo quelle dell'anno 2022;

Rilevato che, con riferimento all'anno 2022, i costi del PEF ammontano complessivamente a € 16.823.289 IVA inclusa;

Precisato che, come previsto dall'art. 1.4 della sopracitata determinazione 2/2021/DRIF, dal totale dei costi del PEF sono sottratte, tra l'altro, le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 248/2007, e le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, voci che ammontano complessivamente a € 97.525 per l'anno 2022;

Dato atto che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, l'importo complessivo dei proventi della TARI per l'anno 2022 ammonta a € 16.725.764, pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come si evince dal prospetto allegato 1) al presente provvedimento con riferimento all'annualità 2022;

Preso atto che i vari provvedimenti di ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe regolate dalla L. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999;

Ritenuto opportuno ripartire i costi del PEF anno 2022, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/2021/DRIF, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, applicare il correttivo a favore delle utenze domestiche, rideterminando così la ripartizione dei costi nella misura del 61,97% a carico delle utenze domestiche e del 38,03% a carico delle utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nel documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022", parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 2);

Richiamato l'art. 6 del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 "Corrispettivi per l'utenza finale", ai sensi del quale *"In ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti: l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99"*;

Ritenuto opportuno fissare i coefficienti KA, KB, KC e KD di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nel sopracitato documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022" con valori che rientrano tutti all'interno dei limiti individuati dal predetto D.P.R.;

Tenuto conto che l'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI;

Ritenuto pertanto approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto "Tariffe della TARI anno 2022" (allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel più volte citato allegato tecnico per la determinazione delle tariffe (allegato 2), al fine di assicurare un gettito del tributo di € 16.725.764, pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI e relativo allegato A) "Categorie di utenze non domestiche";

Visto l'art. 21, comma 3, del succitato regolamento il quale recita "*La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo annuale*";

Ritenuto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 663, della L. 147/2013 e della disposizione regolamentare soprarichiamata, fissare per l'anno 2022 nella misura del 5% la maggiorazione in questione, in considerazione delle categorie di utenza interessate da occupazioni per le quali è dovuto il tributo giornaliero (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare);

Richiamate inoltre le disposizioni contenute nel predetto regolamento TARI in materia di riduzioni tariffarie previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che il gettito del tributo anno 2022, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del citato regolamento, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2022 redatto con il metodo MTR-2, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come da prospetto definito a seguito dell'applicazione del metodo tariffario regolato previsto da ARERA e trasmesso dal C.B.R.A. al Comune di Asti in data 12 aprile 2022;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso e poste a carico degli utenti del servizio rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5% sull'importo della TARI;

Richiamato altresì l'art. 33 "Riscossione" del vigente regolamento comunale TARI ai sensi del quale l'ammontare del tributo dovuto è suddiviso in rate da pagarsi secondo le scadenze deliberate dal Consiglio comunale con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo;

Ritenuto opportuno fissare per l'anno 2022 le scadenze del tributo al 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre 2022, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.l. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.l. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- il comma 5-sexiesdecies del medesimo art. 3, a norma del quale *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e' differito al 31 maggio 2022”*;
- l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ed accertata la copertura finanziaria della spesa come da relativa attestazione;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

Su proposta dell'Assessore competente;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF 2022-2025 del Comune di Asti, trasmesso dal C.B.R.A. in data 12 aprile 2022 a codesto Ente a mezzo PEC (ns. prot. n. 40210/2022), conforme al metodo tariffario MTR-2 ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, in conformità al PEF relativo all'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, il documento “Allegato tecnico per la



determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022" (allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e le tariffe della tassa sui rifiuti relative all'anno 2022 indicate nel prospetto "Tariffe della TARI anno 2022" (allegato 3) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

3. di determinare per l'anno 2022 per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 5%;
4. di fissare per l'anno 2022 le scadenze del tributo al 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre 2022, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dare atto che il gettito del tributo anno 2022, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, - 11, 23, 24, 25 e 26 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2022 redatto con il metodo MTR-2, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come da prospetto definito a seguito dell'applicazione del metodo tariffario regolato previsto da ARERA e trasmesso a codesto Comune dal C.B.R.A. in data 12 aprile 2022;
6. di dare atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso e poste a carico degli utenti del servizio rifiuti;
7. di dare altresì atto che le tariffe della TARI, approvate con la presente deliberazione, hanno effetto dal 1° gennaio 2022, vista la loro approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 3, commi 5-quinquies e 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021;
8. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%;
9. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Entrano i consiglieri Anselmo, Bosia, Candelaresi, Ferlisi e Verrua ed esce la consigliera Ragusa: presenti 26.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Asti in data 22 aprile 2022,

con 20 voti favorevoli e 6 voti contrari (Anselmo, Bosia, Cerruti, Ferlisi, Quaglia, Veneto) espressi in forma palese, per alzata di mano,

### DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la soprariportata proposta della Giunta Comunale.

Infine, per le motivazioni indicate nelle premesse della proposta di deliberazione, con successiva votazione, con 20 voti favorevoli e 6 voti contrari (Anselmo, Bosia, Cerruti, Ferlisi, Quaglia, Veneto), espressi in forma palese, per alzata di mano, si dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 29/04/2022  
RIZZO WALTER QUINTO in data 05/05/2022



**CITTA' DI ASTI**

**Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività  
Delibera Consiglio Com.le n. 24 del 27/04/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI  
PER L' ANNO 2022

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 05/05/2022 al 20/05/2022.

La stessa è divenuta esecutiva in data 16/05/2022 per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 24 maggio 2022

Il Vice Segretario Generale Vicario  
Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 24/05/2022

	2022			2023			2024			2025		
	C.B.R.A. - CITTA' DI ASTI			C.B.R.A. - CITTA' DI ASTI			C.B.R.A. - CITTA' DI ASTI			C.B.R.A. - CITTA' DI ASTI		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CR<sub>T</sub></b>	1.689.296	-	1.689.296	1.801.685	-	1.801.685	1.801.685	-	1.801.685	1.801.685	-	1.801.685
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CR<sub>S</sub></b>	2.125.117	-	2.125.117	2.193.252	-	2.193.252	2.193.252	-	2.193.252	2.193.252	-	2.193.252
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CR<sub>R</sub></b>	1.322.103	-	1.322.103	1.641.277	-	1.641.277	1.641.277	-	1.641.277	1.641.277	-	1.641.277
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CR<sub>D</sub></b>	3.292.605	-	3.292.605	3.511.662	-	3.511.662	3.511.662	-	3.511.662	3.511.662	-	3.511.662
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	192.131	-	192.131	169.180	-	169.180	39.955	-	39.955	499.990	-	499.990
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	373.474	373.474	746.947	438.092	438.092	876.184	438.092	438.092	876.184	438.092	438.092	876.184
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	112.042	-	112.042	131.428	-	131.428	131.428	-	131.428	131.428	-	131.428
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot,IV</sub></b>	-	57.083	57.083	-	57.083	57.083	-	57.083	57.083	-	57.083	57.083
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	-	850.921	850.921	-	918.563	918.563	-	897.649	897.649	-	851.649	851.649
Recupero della (ΣI <sub>o</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del.</b>	<b>8.509.211</b>	<b>908.004</b>	<b>9.417.215</b>	<b>9.185.628</b>	<b>975.646</b>	<b>10.161.274</b>	<b>8.976.494</b>	<b>954.732</b>	<b>9.931.226</b>	<b>8.516.459</b>	<b>851.649</b>	<b>9.368.108</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSI</b></b>	1.832.985	-	1.832.985	1.988.717	-	1.988.717	1.988.717	-	1.988.717	1.988.717	-	1.988.717
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	181.974	528.309	710.284	191.248	564.819	756.067	191.248	564.819	756.067	191.248	564.819	756.067
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	2.133.184	35.348	2.168.532	2.160.176	35.293	2.195.470	2.160.176	35.293	2.195.470	2.160.176	35.293	2.195.470
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	52.192	76.431	128.623	34.645	83.990	118.635	34.645	83.990	118.635	34.645	83.990	118.635
Costi comuni <b>CC</b>	2.367.351	640.088	3.007.438	2.386.069	684.102	3.070.172	2.386.069	684.102	3.070.172	2.386.069	684.102	3.070.172
Ammortamenti <b>Amm</b>	434.529	-	434.529	445.280	-	445.280	665.922	-	665.922	1.034.944	-	1.034.944
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	1.237.879	1.237.879	-	911.019	911.019	-	911.019	911.019	-	911.019	911.019
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.237.879	1.237.879	-	911.019	911.019	-	911.019	911.019	-	911.019	911.019
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	338.770	-	338.770	354.739	-	354.739	478.701	-	478.701	716.004	-	716.004
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>lic</sub></b>	5.020	-	5.020	4.567	-	4.567	14.790	-	14.790	18.557	-	18.557
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	778.319	1.237.879	2.016.198	804.586	911.019	1.715.605	1.159.413	911.019	2.070.432	1.769.505	911.019	2.680.524
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,FF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>FF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>FF</sub></b>	196.630	-	196.630	173.141	-	173.141	40.890	-	40.890	511.698	-	511.698
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>FF</sub></b>	-	177.083	177.083	-	177.083	177.083	-	177.083	177.083	-	177.083	177.083
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	529.906	529.906	-	547.017	547.017	-	561.097	561.097	-	575.025	575.025
Recupero della (ΣI <sub>o</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/</b>	<b>5.175.284</b>	<b>2.230.790</b>	<b>7.406.074</b>	<b>5.352.513</b>	<b>1.965.056</b>	<b>7.317.569</b>	<b>5.493.308</b>	<b>1.979.136</b>	<b>7.472.444</b>	<b>5.632.593</b>	<b>2.170.147</b>	<b>7.802.740</b>
<b>ΣI<sub>ta</sub> = ΣI<sub>Va</sub> + ΣI<sub>fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>13.345.725</b>	<b>3.138.794</b>	<b>16.484.519</b>	<b>14.538.141</b>	<b>2.940.702</b>	<b>17.478.843</b>	<b>14.469.802</b>	<b>2.936.030</b>	<b>17.405.832</b>	<b>14.149.353</b>	<b>3.021.796</b>	<b>17.171.149</b>
<b>ΣI<sub>ta</sub> = ΣI<sub>Va</sub> + ΣI<sub>fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>13.684.495</b>	<b>3.138.794</b>	<b>16.823.289</b>	<b>14.538.141</b>	<b>2.940.702</b>	<b>17.478.843</b>	<b>14.469.802</b>	<b>2.933.868</b>	<b>17.403.670</b>	<b>14.149.052</b>	<b>3.021.796</b>	<b>17.170.848</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			68%			68%			68%			68%
q <sub>o2</sub> ton			35.894,00			35.894,00			35.894,00			35.894,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			49,16			47,10			46,87			48,70
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,85			33,85			33,85			33,85
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale γ</b>			<b>-0,15</b>			<b>-0,15</b>			<b>-0,15</b>			<b>-0,15</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+ γ)</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
ip <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%



## **ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022**

### PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013. La simulazione è stata condotta sulla base della valorizzazione della banca dati al 10 marzo 2022.

L'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

ARERA, con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e, con la determinazione 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione 363/2021/R/RIF.

Pur confermando l'impianto generale del metodo tariffario presentato nel 2019 con la deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo cui per determinare il totale delle entrate di riferimento occorre partire dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario che nel caso in questione è l'anno 2020, ARERA ha introdotto con i sopracitati provvedimenti del 2021 ulteriori aspetti di complessità rispetto al MTR del primo periodo, con particolare riferimento alla valenza pluriennale del piano economico finanziario (PEF) che non riguarderà, come prima, solo l'annualità di riferimento ma abbraccerà l'intero secondo periodo regolatorio, seppur le proiezioni pluriennali saranno soggette ad un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale. Va precisato che, in ogni caso, le tariffe della TARI definite con il presente provvedimento, in seguito all'adozione del piano economico finanziario (PEF), sono solo quelle dell'anno 2022 ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, punto 7.5.

Il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. Nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP)
- Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. (GAIA)
- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l'applicazione del regime tributario della tassa sui rifiuti TARI

e ciascuno di essi, in quanto gestore del servizio integrato dei rifiuti su cui ricadono gli obblighi regolatori, deve presentare all'Ente territorialmente competente (ETC) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025 per le proprie attività svolte.

L'ETC, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'approvazione definitiva. Nelle more dell'approvazione dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'ETC: pertanto il PEF definito dall'ETC, a seguito dell'applicazione del metodo tariffario regolato previsto da ARERA, consente al Comune di approvare le tariffe della TARI.

Nel territorio in cui opera il Comune di Asti è presente e operante l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, che svolge le funzioni di ETC previste da ARERA.

E' opportuno precisare che i provvedimenti adottati da ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza.

I principali riferimenti normativi per l'articolazione tariffaria all'utente finale restano il D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e le prescrizioni della L. 147/2013.

In data 12 aprile 2022 il C.B.R.A. ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. n. 40210 del 12 aprile 2022) il PEF 2022-2025 del Comune di Asti, conforme al metodo tariffario MTR-2 ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, e in conformità ad esso, ai sensi della normativa vigente, il Consiglio comunale approva le tariffe della TARI per l'anno 2022.

#### RIPARTIZIONE DEI COSTI ANNO 2022 TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Il PEF del Comune di Asti, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 1- Tool MTR-2 alla determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/DRIF) espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi relativi al servizio integrato dei rifiuti. Con riferimento all'anno 2022, i costi del PEF ammontano complessivamente a € 16.823.289 IVA inclusa.

Ai sensi della determinazione ARERA 2/2021/DRIF, dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte, tra l'altro, le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del D.l. 248/2007, e le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, voci che ammontano complessivamente a € 97.525 per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, l'importo complessivo dei proventi della TARI per l'anno 2022 ammonta a € 16.725.764, pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, come si evince dal prospetto allegato 1) al provvedimento di approvazione delle tariffe anno 2022.

La delibera tariffaria e il presente allegato tecnico sono finalizzati a ripartire i costi del PEF anno 2022, al netto delle predette detrazioni, tra le utenze domestiche e non domestiche in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e devono intendersi comprensive sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, rappresentando una categoria residuale in cui rientrano le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e produttive in genere e le comunità (residenze collettive e simili).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti e



le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi trenta tipologie.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per le utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

Il metodo normalizzato consente una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (Qd) oppure all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando così il termine incognito appunto per differenza rispetto al dato globale.

A tal fine occorre determinare Qnd (e per differenza Qd), sulla base dei coefficienti KD di cui alla tabella 4a, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero peso in proporzione al quale vanno attribuiti i costi del servizio, ma coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta per ciascuna categoria. Più problematico appare invece utilizzare in maniera analoga i coefficienti di produttività KB relativi alle utenze domestiche.

Dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente KD per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. Gli stessi valori dei coefficienti KD, utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta, vengono impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe per le utenze non domestiche.

La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Sulla base delle due quantità Qd e Qnd è quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale. Gli stessi rapporti Qd/QT e Qnd/QT possono essere utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi.

In questo senso si è appunto operato per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, utilizzando pertanto tale criterio tecnico basato sulle quantità di rifiuti prodotti provenienti dalle due macrocategorie di utenze, in proporzione alla quota di rifiuti prodotti dalle medesime rispetto al totale; gli stessi rapporti sono stati utilizzati per ripartire i costi fissi.

La sopracitata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve essere però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013. Tale riduzione determina uno spostamento di una quota dei costi variabili da quelli imputati alle utenze domestiche a quelli imputati alle utenze non domestiche, in forza di quanto previsto dall'art. 15 "Articolazione della tariffa" del regolamento comunale per la disciplina della TARI. In tal modo i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella tecnica. Il principio di piena copertura dei costi implica che tale riduzione, collegata ai proventi da contributi e vendita materiali raccolti in maniera differenziata e quantificata in € 528.072, debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra illustrato, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene sulla base dei costi fissi e variabili tratti dal PEF al netto delle voci previste dalla determinazione ARERA 2/2021/DRIF, della quantità totale dei rifiuti QT (dati tratti dal Modello unico di dichiarazione ambientale anno 2020) e dell'ammontare della riduzione RD in favore delle utenze domestiche, considerando che il calcolo Qnd (stima quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche) viene effettuato in base ai valori dei coefficienti KD utilizzati nella determinazione delle quote variabili delle tariffe per le utenze non domestiche e di conseguenza Qd (stima quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche) viene calcolato per differenza. Il tutto come da tabelle seguenti:

Imputazione dei costi fissi e variabili ai fini della determinazione delle tariffe

Costi fissi	€ 7.308.549
Costi variabili	€ 9.417.215
Riduzione RD per utenze domestiche	€ 528.072
Rifiuti anno 2020 (MUD 2020)	Kg. 34.641.251

Utenze	Quantità rifiuti	Ripartizione costi
Domestiche	Kg. 22.561.183 (Qd)	65,13%
Non domestiche (superficie totale imponibile attività*KD effettivi)	Kg. 12.080.068 (Qnd)	34,87%
TOTALE	Kg. 34.641.251 (QT)	100,00%

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		TOTALE
	%	Importo (€)	%	Importo (€)	Importo (€)
Costi fissi	65,13	4.760.058	34,87	2.548.491	7.308.549
Costi variabili	65,13	6.133.432	34,87	3.283.783	9.417.215
Riduzione UD		-528.072		528.072	
Costi variabili rideterminati		5.605.360		3.811.855	9.417.215
Totale costi da imputare alle utenze ai fini della determinazione delle tariffe ---->					16.725.764

In definitiva i costi sono imputati come segue:

- 61,97% a carico delle utenze domestiche (€ 10.365.418 di cui costi fissi € 4.760.058 e costi variabili € 5.605.360)
- 38,03% a carico delle utenze non domestiche (€ 6.360.346 di cui costi fissi € 2.548.491 e costi variabili € 3.811.855)

Si allega il prospetto “Analisi dei costi anno 2022” elaborato dal software gestionale TARI.

### (CG) Costi operativi di gestione

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 1.832.985,00
(CRT) Costo di raccolta e trasporto	€ 1.689.296,00
(CTS) Costo di trattamento e smaltimento	€ 2.125.117,00
(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale	€ 3.292.605,00
(CTR) Costi di trattamento e recupero	€ 1.322.103,00
(COITV) Copertura oneri variabili	€ 192.131,00
(COITF) Copertura oneri fissi	€ 196.630,00
<b>Totale Costi Operativi</b>	<b>€ 10.262.106,00</b>

### (CC) Costi comuni

(CARC) Costi operativi per attività di gestione tariffe	€ 710.284,00
(CGG) Costi generali di gestione	€ 2.168.532,00
(CCD) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0,00
(COAL) Oneri di funzionamento degli Enti territoriali	€ 128.623,00
<b>Totale Costi Comuni</b>	<b>€ 3.007.439,00</b>

### (CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(R) Remunerazione del capitale investito	€ 338.770,00
(Rlic) Remunerazione delle immobilizzazioni	€ 5.020,00
(Amm) Ammortamenti	€ 434.529,00
(Acc) Accantonamenti	€ 1.237.879,00
<b>Totale Costi Uso Capitale</b>	<b>€ 2.016.198,00</b>
(AR) Proventi vendita di materiale o energia	€ 112.042,20
(ARConai) Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI	€ 0,00
(RCTV) Conguaglio relativo ai costi variabili	€ 57.083,00
(RCTF) Conguaglio relativo ai costi fissi	-€ 177.083,00
(IVATV) IVA su parte variabile	€ 850.922,00
(IVATF) IVA su parte fissa	€ 529.905,00
(EntrateVarie) Detrazione com 1.4 Determina 2/DRIF/2020	€ 0,00
(COVTV) Componente di costo variabile legato al COVID19	€ 0,00
(COVTF) Componente di costo fisso legato al COVID19	€ 0,00
(RICTV) Riequilibrio relativo ai costi variabili	€ 0,00
(RICTF) Riequilibrio relativo ai costi fissi	€ 0,00
(COEXP) Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	€ 0,00
(COEXP) Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	€ 0,00
(CQEXP) Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	€ 0,00
(CQEXP) Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	€ 0,00
(COIEXP) Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	€ 0,00
(COIEXP) Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	€ 0,00
(RDELTA) Recupero delta di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	€ 0,00
(RDELTA) Recupero delta di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	€ 0,00
(DELTA) delta (SommatóriaTa-SommatóriaTmax)2 - PARTE VARIABILE	€ 0,00
(DELTA) delta (SommatóriaTa-SommatóriaTmax) - PARTE FISS	€ 0,00
(DETR) Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - PARTE VAR.	€ 0,00
(DETR) Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	€ 97.525,00

<b>Totale Generale</b>	<b>€. 16.725.763,80</b>	
<b>(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa</b>	<b>€. 7.308.549,00</b>	
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze domestiche	<b>€. 4.760.057,96</b>	<b>65,13</b>
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze non domestiche	<b>€. 2.548.491,04</b>	<b>34,87</b>
<b>(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa</b>	<b>€. 9.417.214,80</b>	
Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze domestiche	<b>€. 5.605.359,88</b>	<b>59,5225</b>
Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze non domestiche	<b>€. 3.811.854,92</b>	<b>40,4775</b>

## DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE ANNO 2022

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono determinate in conformità al piano economico finanziario (PEF) in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La tariffa a base del calcolo è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999.

La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il criterio previsto dal metodo normalizzato produce un calcolo della tariffa di natura binomia, in quanto sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è necessario quantificare una componente fissa (a copertura dei costi fissi) e una componente variabile (a copertura dei costi variabili).

Per le utenze domestiche il tributo viene rapportato alla superficie calpestabile e al numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, la quota fissa di ciascuna utenza è calcolata moltiplicando la superficie dell'abitazione sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza, ma va sommato come tale alla quota fissa. Per le pertinenze delle abitazioni si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Per le utenze non domestiche si deve far riferimento alla superficie dei locali e delle aree scoperte operative ed ai coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, variabili tra un minimo ed un massimo e stabiliti a livello nazionale dal D.P.R. 158/1999 a seconda della tipologia di attività svolta.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti KA (per la quota fissa) e KB (per la quota variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni nord, centro e sud. Mentre il coefficiente KA è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell'ubicazione, il parametro KB è invece proposto in *range* delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale KC (per la quota fissa) e da intervalli di produzione KD (per la quota variabile), entrambi determinati in *range* compresi tra un minimo ed un massimo.

L'allegato 1, punto 4, al D.P.R. 158/1999 disciplina l'articolazione della tariffa come segue:

### Quota fissa delle utenze domestiche

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999: la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

n = Numero di componenti del nucleo familiare

S = Superficie dell'utenza (mq)

Quf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf = Ctuf / \sum_a S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

#### Quota variabile delle utenze domestiche

Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Più specificamente, occorre far riferimento al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999: la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

#### Quota fissa delle utenze non domestiche

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999: la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

$Q_{apf}$  = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $Kc$ )

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$C_{tapf}$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$  = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ( $ap$ )

$Kc(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

#### Quota variabile delle utenze non domestiche

Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999: la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione ( $Kd$ ) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$

$C_u$  = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

$Kd(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura totale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti (costi del PEF al netto delle voci di cui alla determinazione ARERA 2/2021/DRIF) è stato operato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 4, del D.P.R. 158/1999.

In particolare si evidenzia che tutti i coefficienti utilizzati rientrano all'interno dei limiti individuati dal D.P.R. 158/1999.

I coefficienti KB sono stati modulati con l'obiettivo di evitare squilibri particolarmente onerosi per le famiglie più numerose (con numero 5 e 6 componenti), analogamente agli anni precedenti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 158/1999. I coefficienti KC e KD individuati risultano essere adeguati alla realtà del Comune e rispettano i parametri di rapporto tra le varie attività, in modo da garantire un'equa ripartizione dei costi tra le categorie.

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe.



### Attività

Descrizione	Kc	Kd
A01 A01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,40	3,28
A02 A02-Cinematografi e teatri	0,43	3,50
A03 A03-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,60	4,90
A04 A04-Campeggi, distributori carburante, impianti sporti	0,76	6,25
A05 A05-Stabilimenti balneari	0,00	0,00
A06 A06-Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22
A07 A07-Alberghi con ristorante	1,42	11,65
A07a A07a-Agriturismi con ristorante	1,28	10,49
A08 A08-Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
A08a A08a-Bbed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attivit	0,97	7,99
A09 A09-Case di cura e riposo	1,25	10,22
A10 A10-Ospedali	1,29	10,55
A11 A11-Uffici, agenzie	1,52	12,45
A12 A12-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
A13 A13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1,41	11,55
A14 A14-Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	1,80	14,78
A15 A15-Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuto	0,83	6,81
A16 A16-Banchi/stand beni durevoli	1,78	14,58
A17 A17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,19	9,74
A18 A18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fab	1,03	8,48
A19 A19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25
A20 A20-Attività industriali con capannone di produzione	0,00	0,00
A21 A21-Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
A22 A22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
A23 A23-Mense, birrerie, burgerie	7,63	62,55
A24 A24-Bar, caffè, pasticceria	5,13	42,00
A25 A25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	2,76	22,67
A26 A26-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
A27 A27-Banchi/stand ortofrutta, fiori e piante	11,29	92,56
A28 A28-Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
A29 A29-Banchi/stand generi alimentari	6,92	56,78
A30 A30-Discoteche night club	1,91	15,68

### Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Kb
1	0,80	0,85
2	0,94	1,60
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40

### Utenze industriali

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), alcune delle quali sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

In particolare il D.lgs. 116/2020 ha modificato le definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, eliminando la tipologia dei rifiuti assimilati. Anche i rifiuti delle utenze non domestiche possono essere urbani, laddove siano simili, per natura e composizione, a quelli delle utenze domestiche, rientranti nell'elenco dei rifiuti riportato dall'allegato L-quater al D.lgs. 152/2006 e siano prodotti dalle utenze elencate nell'allegato L-quinquies (art. 183, comma 1, lettera b-ter, D.lgs. 152/2006). In aderenza a quanto già affermato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, in occasione dell'iniziativa Telefisco 2021, e dal Ministero della transizione ecologica, l'esclusione dei rifiuti della produzione da quelli urbani operata dalla norma (rinvenibile anche nella Direttiva Ue 851/2018) e la mancata indicazione nell'allegato L-quinquies della categoria delle "Attività industriali con capannone di produzione" tra quelle che possono produrre rifiuti urbani laddove rientranti nell'allegato L-quater, comportano la non tassabilità dei reparti di lavorazione industriale, in quanto produttivi di rifiuti speciali e come tali non conferibili al servizio pubblico, ma da trattare secondo la legge.

Predetta esclusione, tuttavia, non si estende anche a tutti i magazzini delle attività industriali, ma solo a quelli di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto di produzione ove si generano rifiuti speciali.

Restano pertanto tassabili tutti gli altri locali utilizzati dalle attività industriali, diversi da quelli in cui si generano rifiuti della produzione, laddove i rifiuti prodotti rientrino nell'allegato L-quater. L'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006 considera infatti speciali i rifiuti delle lavorazioni industriali, ove non siano urbani, stabilendo quindi che anche le attività industriali possano produrre rifiuti urbani.

Alla luce di quanto sopra esposto, la categoria di attività n. 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" del D.P.R. 158/1999 diventa inapplicabile in quanto riguarda i rifiuti della produzione esclusi da tassazione. Continua invece ad applicarsi la TARI alle superfici produttive di rifiuti urbani in ragione della tariffa corrispondente all'utilizzo concreto, come ad esempio uffici, mense, locali connessi, depositi, ecc.. La banca dati tributaria è in linea con quanto sopra evidenziato.

### Utenze giornaliera

Il D.P.R. 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze cosiddette annuali e non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, come previsto dall'art. 1, comma 662, della L. 147/2013. Il successivo comma 663 prevede che la misura tariffaria per le utenze in questione è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina del tributo e della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle tariffe del tributo annuale, detta percentuale di maggiorazione è fissata, anche per l'anno 2022, in misura pari al 5%, in considerazione delle categorie di utenza interessate da occupazioni per le quali è dovuto il tributo giornaliero.

Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 160/2019, a decorrere dal 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone in oggetto, cosiddetto "canone mercatale", sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, ovverossia quelle

occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, il prelievo sui rifiuti TARI che viene quindi assorbito dal nuovo canone mercatale.

#### Riduzioni tariffarie

A norma degli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del regolamento comunale per la disciplina della TARI sono previste riduzioni tariffarie, cosiddette "riduzioni tecniche" definite tali poiché direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico.

Tali riduzioni sono finanziate all'interno del PEF stesso e poste a carico degli utenti del servizio rifiuti, sulla base delle quantità imponibili registrate alla data di valorizzazione della banca dati, per un importo complessivo per l'anno 2022 di € 1.214.465, come di seguito indicato:

Tipologia riduzione	Importo (€)
Abitazioni a disposizione	122.919
Compostaggio	67.956
Raccolta porta a porta	341.772
Riciclo rifiuti	370.938
Uscita dal servizio pubblico	45.558
Cumulo di riduzioni	265.322
<b>TOTALE</b>	<b>1.214.465 (*)</b>

(\*)

€ 616.521 applicate ad utenze domestiche

€ 597.944 applicate ad utenze non domestiche

Giova precisare che l'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 27 del regolamento TARI, per i soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti, quantificata in € 1.725, è finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo.

Al fine di operare il calcolo delle tariffe anno 2022, in data 10 marzo 2022 è stata effettuata l'estrazione, dalla procedura informatica in uso, delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina della TARI, ottenendo la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di componenti. Per le utenze non domestiche si è proceduto, nella medesima data di cui sopra, all'estrazione delle superfici calpestabili in base alle categorie di attività contenute nell'allegato A) al regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Le superfici tassabili per entrambe le utenze sono state ricavate dalle dichiarazioni/accertamenti TARI/TARES/TIA presentate/effettuati fino alla data dell'estrazione anzidetta, tenuto conto delle modifiche normative e regolamentari.

Nella determinazione delle tariffe unitarie si tiene conto dell'applicazione delle riduzioni "tecniche", previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Si allega il prospetto "Tabella tariffe anno 2022" elaborato dal software gestionale TARI contenente i dati utilizzati per l'elaborazione, le tariffe e il gettito.

**Utenze Domestiche**

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fissa	Parte Fissa	Kb	Nr.Fam.Imp.	Nr.Famiglie	Nr.corretto	Quota var	Parte Var.
						(Tfd)						(Tvd)
D/1	0,80	1.166.791,96	1.166.758,63	933.406,91	1,123342	1.310.668,88	0,85	13.311,02	12.273,41	10.432,40	96,792778	1.187.977,56
D/2	0,94	1.261.486,41	1.261.405,75	1.185.721,41	1,319927	1.664.963,20	1,60	12.178,07	10.584,75	16.935,60	182,198171	1.928.521,61
D/3	1,05	612.496,88	612.496,88	643.121,72	1,474386	903.056,99	2,05	5.516,32	5.117,57	10.491,01	233,441406	1.194.652,23
D/4	1,14	404.750,75	404.750,75	461.415,86	1,600762	647.909,72	2,60	3.425,61	3.140,76	8.165,96	296,072028	929.889,76
D/5	1,23	100.164,00	100.164,00	123.201,72	1,727138	172.997,07	2,90	862,64	794,65	2.304,49	330,234185	262.420,59
D/6	1,30	33.122,11	33.122,11	43.058,74	1,825431	60.462,11	3,40	286,21	263,19	894,83	387,171113	101.898,13
		3.578.812,12	3.578.698,13	3.389.926,36		4.760.057,96		35.579,87	32.174,32	49.224,29		5.605.359,88

**Attività**

Descrizione	Kc	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fissa	Parte Fissa		Kd	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Parte Var.	
						(Tfnd)						Quota var	(Tvnd)
N/A01 A01-Musei, biblioteche, scuo	0,40	94.521,00	94.521,00	37.808,40	0,691242	65.336,86	3,28	94.521,00	90.991,00	298.450,48	1,197353	108.948,32	
N/A02 A02-Cinematografi e teatri	0,43	1.978,00	1.978,00	850,54	0,743085	1.469,82	3,50	1.978,00	1.880,50	6.581,75	1,277663	2.402,65	
N/A03 A03-Autorimesse e magazzi	0,60	333.246,14	333.246,14	199.947,69	1,036863	345.530,45	4,90	333.246,14	261.758,69	1.282.617,56	1,788728	468.215,12	
N/A04 A04-Campeggi, distributori c	0,76	15.637,00	15.637,00	11.884,12	1,313359	20.537,00	6,25	15.637,00	15.335,75	95.848,44	2,281541	34.989,14	
N/A05 A05-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	
N/A06 A06-Esposizioni ed autosalo	0,51	44.822,00	44.822,00	22.859,22	0,881333	39.503,12	4,22	44.822,00	35.031,47	147.832,80	1,540496	53.965,86	
N/A07 A07-Alberghi con ristorante	1,42	4.022,00	4.022,00	5.711,24	2,453908	9.869,62	11,65	4.022,00	4.022,00	46.856,30	4,252792	17.104,73	
N/A08 A08-Alberghi senza restaurant	1,08	8.393,00	8.393,00	9.064,44	1,866353	15.664,30	8,88	8.393,00	8.009,00	71.119,92	3,241613	25.962,08	
N/A09 A09-Case di cura e riposo	1,25	73.978,00	73.978,00	92.472,50	2,160130	159.802,12	10,22	73.978,00	73.787,75	754.110,81	3,730776	275.285,55	
N/A10 A10-Ospedali	1,29	78.556,00	78.556,00	101.337,24	2,229254	175.121,31	10,55	78.556,00	78.556,00	828.765,80	3,851241	302.538,10	
N/A11 A11-Uffici, agenzie	1,52	203.579,28	203.579,28	309.440,51	2,626718	534.745,46	12,45	203.579,28	193.655,33	2.411.008,89	4,544830	880.130,48	
N/A12 A12-Banche, istituti di credit	0,61	85.483,82	85.483,82	52.145,13	1,054144	90.112,22	5,03	85.483,82	80.579,70	405.315,89	1,836184	147.959,17	
N/A13 A13-Negozi abbigliamento, c	1,41	85.510,88	85.510,88	120.570,34	2,436627	208.358,12	11,55	85.510,88	68.654,35	792.957,70	4,216288	289.466,47	
N/A14 A14-Edicola, tabaccaio, pluri	1,80	5.522,00	5.522,00	9.939,60	3,110588	17.176,66	14,78	5.522,00	5.180,75	76.571,49	5,395388	27.952,16	
N/A15 A15-Negozi particolari, quali	0,83	10.995,00	10.995,00	9.125,85	1,434327	15.770,42	6,81	10.995,00	10.527,50	71.692,27	2,485967	26.171,02	
N/A16 A16-Banchi/stand beni dure	1,78	36,00	36,00	64,08	3,076026	110,74	14,58	36,00	36,00	524,88	5,322379	191,61	
N/A17 A17-Attività artigianali tipo b	1,19	15.264,16	15.264,16	18.164,35	2,056444	31.389,89	9,74	15.264,16	14.708,66	143.262,34	3,555553	52.297,42	
N/A18 A18-Attività artigianali tipo b	1,03	13.108,00	13.108,00	13.501,24	1,779947	23.331,55	8,48	13.108,00	12.088,75	102.512,60	3,095595	37.421,87	
N/A19 A19-Carrozzeria, autofficina,	1,25	27.670,00	27.670,00	34.587,50	2,160130	59.770,81	10,25	27.670,00	24.677,13	252.940,58	3,741727	92.335,09	
N/A20 A20-Attività industriali con c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	
N/A21 A21-Attività artigianali di pro	1,09	71.746,48	71.746,48	78.203,66	1,883634	135.144,08	8,91	71.746,48	64.780,50	577.194,21	3,252565	210.702,76	
N/A22 A22-Ristoranti, trattorie, oste	5,57	17.579,47	17.579,47	97.917,62	9,625541	169.211,86	45,67	17.579,47	16.855,85	769.806,64	16,671676	281.015,26	
N/A23 A23-Mense, birrerie, amburg	7,63	1.066,00	1.066,00	8.133,58	13,185435	14.055,67	62,55	1.066,00	915,75	57.280,16	22,833662	20.909,93	
N/A24 A24-Bar, caffè, pasticceria	5,13	14.781,35	14.781,35	75.828,33	8,865175	131.039,26	42,00	14.781,35	13.933,15	585.192,10	15,331955	213.622,36	
N/A25 A25-Supermercato, pane e	2,76	14.396,00	14.396,00	39.732,96	4,769568	68.662,70	22,67	14.396,00	11.597,75	262.920,99	8,275605	95.978,40	
N/A26 A26-Plurilicenze alimentari e	2,61	11.849,00	11.849,00	30.925,89	4,510352	53.443,16	21,40	11.849,00	8.026,66	171.770,52	7,811996	62.704,24	
N/A27 A27-Banchi/stand ortofrutta,	11,29	0,00	0,00	0,00	19,510297	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	33,788709	0,00	
N/A28 A28-Ipermercati di generi mi	2,74	26.145,00	26.145,00	71.637,30	4,735006	123.796,72	22,45	26.145,00	2.376,68	53.356,47	8,195295	19.477,59	
N/A29 A29-Banchi/stand generi ali	6,92	39,00	39,00	269,88	11,958481	466,38	56,78	39,00	39,00	2.214,42	20,727343	808,37	

N/A30 A30-Discoteche night club	1,91	6.005,00	6.005,00	11.469,55	3,300679	19.820,58	15,68	6.005,00	5.785,00	90.708,80	5,723930	33.112,93
N/A07a A07a-Agriturismi con ristora	1,28	2.353,00	2.353,00	3.011,84	2,211973	5.204,77	10,49	2.353,00	2.243,20	23.531,17	3,829338	8.589,97
N/A08a A08a-Bbed & breakfast in im	0,97	8.379,00	8.379,00	8.127,63	1,676261	14.045,39	7,99	8.379,00	7.404,30	59.160,36	2,916722	21.596,28
		1.276.661,58	1.276.661,58	1.474.732,23		2.548.491,04		1.276.661,58	1.113.438,15	10.442.106,32		3.811.854,92

**TARIFFE DELLA TARI ANNO 2022**Tariffe annuali utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	1,123342	96,792778
2	1,319927	182,198171
3	1,474386	233,441406
4	1,600762	296,072028
5	1,727138	330,234185
6 o più	1,825431	387,171113

Tariffe annuali utenze non domestiche

N. categoria	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,691242	1,197353
2	Cinematografi e teatri	0,743085	1,277663
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative	1,036863	1,788728
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,313359	2,281541
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni	0,881333	1,540496
7	Alberghi con ristorante	2,453908	4,252792
7a	Agriturismi con ristorante	2,211973	3,829338
8	Alberghi senza ristorante	1,866353	3,241613
8a	Bed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno	1,676261	2,916722
9	Case di cura e riposo e altre collettività	2,160130	3,730776
10	Ospedali	2,229254	3,851241
11	Uffici, agenzie	2,626718	4,544830
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,054144	1,836184
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,436627	4,216288
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,110588	5,395388
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,434327	2,485967
16	Banchi e stand beni durevoli	3,076026	5,322379
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,056444	3,555553
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,779947	3,095595
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,160130	3,741727
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,883634	3,252565
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,625541	16,671676



23	Mense, birrerie, amburgherie	13,185435	22,833662
24	Bar, caffè, pasticceria	8,865175	15,331955
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,769568	8,275605
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti	4,510352	7,811996
27	Banchi e stand ortofrutta, fiori e piante	19,510297	33,788709
28	Ipermercati di generi misti	4,735006	8,195295
29	Banchi e stand generi alimentari	11,958481	20,727343
30	Discoteche, night club, sale da gioco	3,300679	5,723930